

Settore Valutazione Impatto Ambientale

Alla c.a. Cooperativa Apuana Vagli Sopra Soc. Coop.

Consulente: Geoser Studio Associato

e p.c. ARPAT – Dipartimento di Lucca

Azienda USL Toscana nord ovest, Zona Valle del Serchio - Dipartimento prevenzione

Parco Regionale delle Alpi Apuane

GAIA spa

Comune di Vagli Sotto

Settore Tutela della Natura e del Mare

Settore VAS e VINCA

Settore Logistica e Cave

Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio

OGGETTO:

Decreto legislativo 152/2006, art. 6 commi 9 e 9 bis: Legge regionale 10/2010, art. 58. Richiesta di parere per variante al piano di coltivazione e ripristino ambientale della cava Piastra Bagnata nel comune di Vagli di Sotto (LU). Cooperativa Apuana Vagli Sopra Soc. Coop. Nota di risposta.

In riferimento alla vostra nota del 06/11/2023 (prot. 0503331 del 06/11/2023) e relativa documentazione allegata, recante richiesta di parere in merito alla necessità di attivare un procedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 152/2006, con riferimento a una variante al piano di coltivazione e ripristino ambientale della cava Piastra Bagnata nel comune di Vagli di Sotto (LU), si comunica quanto segue.

Con Deliberazione della Giunta Regionale n.945 del 20/07/2020 recante il Provvedimento Unico Autorizzatorio Regionale (PAUR) ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006, art. 73 bis della L.R. 10/2010:

- è stata espressa pronuncia positiva di compatibilità ambientale, relativamente al progetto indicato in oggetto, subordinatamente al rispetto di alcune prescrizioni e raccomandazioni contenute nell'allegato verbale della Conferenza di Servizi del 09/07/2020;
- il procedimento di VIA ha compreso anche la Valutazione di Incidenza Ambientale sui seguenti Siti della Rete Natura 2000: Zona Speciale di Conservazione ZSC21 "Monte Tambura- Monte Sella", Zona a Protezione Speciale ZPS23 "Praterie primarie e secondarie delle Alpi Apuane" e ZSC17 "Monte Sumbra";
- nel PAUR ex art 27-bis comma 7 sono ricompresi i seguenti atti, autorizzazioni, nulla osta, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto presentato:
 - -- autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva (allegato B del verbale), subordinatamente al rispetto delle prescrizioni ivi indicate;



Settore Valutazione Impatto Ambientale

- -- nulla Osta ai sensi dell'art. 31 della L.R. 30/2015, comprensivo dell'Autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico (allegato C del verbale), subordinatamente al rispetto delle prescrizioni ivi indicate;
- -- autorizzazione paesaggistica (allegato D del Verbale), subordinatamente al rispetto delle prescrizioni ivi indicate:
- -- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 (allegato E del verbale), subordinatamente al rispetto delle prescrizioni ivi indicate.

Il progetto di modifica al piano di coltivazione della cava Piastra Bagnata, posto all'attenzione del Settore scrivente, oggetto della comunicazione presentata dalla Cooperativa Apuana Vagli Sopra Soc. Coop., prevede l'escavazione di zone all'interno dell'area estrattiva, per una volumetria massima di 9.500 mc; in sintesi si tratta di una variante "a volume zero" con spostamento di volumi autorizzati in zone sempre estrattive e già interessate dalla coltivazione ma che non era previsto di lavorare nei dieci anni attualmente autorizzati. I cantieri che saranno interessati dalle modifiche sono la cava V, la cava VI e la cava II Alta.

Il Proponente, nella documentazione trasmessa a supporto della richiesta di parere in esame, evidenzia che l'obiettivo della variante è quello di fornire all'azienda materiale di pregio (marmi colorati) che hanno attualmente una forte richiesta sul mercato a discapito di altro materiale al momento meno richiesto (marmi grigi) permettendo così di mantenere gli standard produttivi degli ultimi 3 anni. Fermo restando la modifica oggetto della presente variante, il progetto autorizzato e vigente resta invariato in tutte le sue parti. Precisa inoltre che l'intervento in progetto sarà eseguito con le stesse procedure previste dal Piano di coltivazione autorizzato e attuate fino ad oggi e pertanto non si avrà nessuna modifica delle norme di sicurezza normalmente adottate in cava. Dichiara l'invarianza delle condizioni di esercizio previste dal rilascio delle autorizzazioni e nulla osta relativi ad emissioni in atmosfera, scarichi di acque reflue e impatto acustico.

Il Settore VIA con nota prot. 0508029 del 08/11/2023 ha chiesto ai soggetti competenti in materia ambientale un contributo tecnico istruttorio al fine di stabilire se la modifica sopra riportata possa determinare un incremento significativo dei fattori di impatto - in termini di emissioni in atmosfera, clima acustico, salute pubblica e sicurezza sui luoghi di lavoro, ambiente idrico suolo e sottosuolo, paesaggio e beni culturali, valutazione di incidenza; con la stessa nota è stato altresì chiesto di porre attenzione se la modifica proposta possa essere in contrasto con le prescrizioni e le raccomandazioni contenute nell'allegato verbale della Conferenza di Servizi del 09/07/2020 della DGR n.945 del 20/07/2020.

A seguito della richiesta del 08/11/2023 sono pervenuti i seguenti contributi:

- Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio (prot. 0537589 del 27/11/2023): fa presente che la modifica è rappresentata solo in planimetria e non è descritta nelle sue modalità costruttive, come sarebbe necessario per valutarne l'impatto paesaggistico, né viene messa in relazione con eventuali modifiche del progetto di risistemazione; pertanto manifesta l'esigenza di acquisire documentazione integrativa e di chiarimento con sezioni e fotosimulazioni che diano risposta a quanto prima riportato;
- Settore Logistica e Cave (prot. 0541269 del 28/11/2023): evidenzia che "non ha competenze al rilascio di alcuno dei titoli autorizzativi comunque denominati, finalizzati all'autorizzazione e all'esercizio dell'attività estrattiva che restano di competenza dei Comuni, tuttavia, a titolo collaborativo, si ritiene utile sottolineare che ai sensi dell'art. 23 comma primo lettera a) della l.r. 35/2015, è rilasciata una nuova autorizzazione ai sensi degli articoli 16, 17, 18 e 19 nel caso in cui una variante preveda difformità volumetriche, entro il dimensionamento autorizzato, eccedenti il 4,5 per cento delle volumetrie autorizzate qualora tali difformità risultino pari o superiori a 1.000 metri cubi e fermo restando il limite massimo di 9.500 metri cubi.

I limiti di cui sopra devono intendersi riferiti all'intera durata dell'autorizzazione e quindi da cumulare nel periodo di validità della stessa.".



Settore Valutazione Impatto Ambientale

Il Settore VIA in data 04/12/2023 (prot. 0550442) ha avanzato al Proponente una richiesta di integrazioni e chiarimenti con riferimento al contributo del 27/11/2023 del Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio.

In data 22/12/2023 (prot. 0000586 del 02/01/2024), è stata assunta al protocollo della Regione Toscana la documentazione integrativa richiesta, sulla quale il Settore VIA ha chiesto un contributo tecnico istruttorio dei Soggetti interessati con nota prot. 0005649 del 05/01/2024.

A seguito della richiesta del 05/01/2024 è pervenuto il seguente contributo:

- Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio (prot. 0029799 del 18/01/2024): ha manifestato l'esigenza di acquisire ulteriore documentazione integrativa e di chiarimento per quanto attiene la valutazione dei possibili impatti paesaggistici.

Il Settore VIA in data 30/01/2024 (prot. 0060071) ha avanzato al Proponente una richiesta di ulteriori integrazioni e chiarimenti in relazione al contributo del 18/01/2024 del Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio.

In data 23/02/2024 (prot. 0136924 del 27/02/2024), è stata assunta al protocollo della Regione Toscana la documentazione integrativa richiesta, sulla quale il Settore VIA ha chiesto un contributo tecnico istruttorio dei Soggetti interessati con nota prot. 0139967 del 28/02/2024.

A seguito della richiesta del 28/02/2024 sono pervenuti i seguenti contributi:

- Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio (prot. 0147940 del 04/03/2024): "Esaminata la ulteriore documentazione integrativa, prodotta anche a seguito di una video riunione tenutasi il 16/02/2024 con le progettiste incaricate, visti i chiarimenti effettuati sulla viabilità di arrocco, le ulteriori sezioni progettuali prodotte ed il nuovo rendering fotografico, si ritiene che tale variante possa ritenersi non sostanziale per gli aspetti di competenza.".
- Settore Logistica e Cave (prot. 0155713 del 06/03/2024): "richiamato il nostro precedente contributo inviato in data 28/11/2023 prot. 0541269 ed esaminata la documentazione integrativa depositata, non si riscontrano ulteriori elementi da rilevare.".

Non sono pervenuti ulteriori contributi istruttori da parte degli altri SCA coinvolti.

Ciò premesso, dato atto che, per quanto descritto nella documentazione trasmessa dal proponente, come sopra evidenziato il progetto di modifica in esame:

- non determina un aumento dei volumi dei materiali estratti rispetto a quanto autorizzato;
- non determina un aumento della durata del piano di coltivazione;
- sarà eseguito con le stesse procedure previste dal Piano di coltivazione autorizzato;
- non determina variazione significative per quanto riguarda emissioni in atmosfera, consumi e scarichi idrici, produzione di rifiuti e clima acustico;
- non determina ulteriori impatti paesaggistici a condizione che la modifica sia realizzata secondo quanto descritto nella documentazione integrativa e di chiarimento inviata dal Proponente in data 22/12/2023 (prot. 0000586 del 02/01/2024) e 23/02/2024 (prot. 0136924 del 27/02/2024);
- si tratta quindi di stabilire se tali modifiche rientrino o meno tra quelle di cui al punto 8 lettera t dell'allegato IV, cioè se la medesime siano da considerarsi sostanziali o meno.



Settore Valutazione Impatto Ambientale

La legge regionale 12 febbraio 2010, n.10 come da ultimo modificata dalla l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 ("Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)", all'art. 58 "Modifiche progettuali sostanziali e non sostanziali", prevede che:

- "1. Il proponente, ove ravvisi la necessità di apportare modifiche ad un progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione, presenta all'autorità competente una specifica istanza, allegando la documentazione necessaria a supportare tale richiesta.
- 2. L'autorità competente, a seguito di specifica istruttoria che tiene conto degli impatti cumulativi sull'ambiente con il progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione, stabilisce se le modifiche proposte siano sostanziali o non sostanziali; nel caso le modifiche siano ritenute sostanziali, il relativo progetto deve essere sottoposto alle procedure di VIA.
- 3. Per i fini di cui al comma 2, l'autorità competente prende in esame:
- a) quanto previsto dall'articolo 5 comma 1 lettere l) ed l bis), del d.lgs. 152/2006 nonché dalla lettera t) dell'allegato IV al medesimo decreto;
- b) se il progetto di modifica determina un cambiamento di localizzazione in area non contigua;
- c) se il progetto di modifica determina un cambiamento significativo di tecnologia;
- d) se il progetto di modifica determina un incremento significativo di dimensione;
- e) se il progetto di modifica determina un incremento significativo dei fattori di impatto.";

L'art. 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ("Norme in materia ambientale") definisce le modifiche e le modifiche sostanziali nel modo che segue:

"[...] l) modifica: la variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente;

l-bis) modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa; [...]".

Tutto ciò premesso, visti:

- l'art. 5 comma 1 lettere l) ed l-bis) nonché l'art. 6 comma 9 e comma 9 bis del D.lgs.152/2006;
- l'art.39, l'art. 43 comma 2 e l'art.45 della L.R. 10/2010;
- l'art. 58 della L.R. 10/2010;
- la lettera s) dell'allegato III del D.lgs. 152/2006;
- il punto 8 lettera t) dell'allegato IV del D.lgs. 152/2006;
- l'art.11 del regolamento d.p.g.r. 19R/2017;
- la l.r. 22/2015;

visti i principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3 ter del d.lgs.152/2006;

dato atto che la cava in esame, per la quale è richiesta la modifica descritta in premessa, è già stata oggetto di un procedimento di PAUR concluso con DGR n.945 del 20/07/2020;



Settore Valutazione Impatto Ambientale

dato atto che la modifica sarà oggetto di autorizzazione da parte del Comune di Vagli Sotto (ex art. 23 comma primo lettera a) della l.r. 35/2015) come ricordato dal Settore Logistica e Cave nel contributo prot. 0541269 del 28/11/2023 riportato in premessa;

si ritiene che la modifica proposta non costituisca un potenziamento né una variazione alle caratteristiche fisiche e strutturali del Piano di coltivazione, ma che tuttavia ne costituisca una variazione della tipologia dei materiali scavati. Tale variazione, a giudizio del Settore scrivente, non è comunque sostanziale e suscettibile di provocare impatti negativi e significativi sull'ambiente, in quanto non determina incrementi di dimensione o un cambiamento di localizzazione, non determina un incremento significativo dei fattori di impatto a condizione che l'intervento di modifica sia realizzato in particolare secondo quanto descritto nella documentazione integrativa e di chiarimento inviata dal Proponente in data 22/12/2023 (prot. 0000586 del 02/01/2024) e 23/02/2024 (prot. 0136924 del 27/02/2024).

Pertanto si ritiene che il progetto di modifica in esame non rientri tra quelli di cui al punto 8, lettera t) dell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e quindi non debba essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza regionale, in quanto modifica non sostanziale di un impianto esistente alle condizioni sopra riportate.

Si ricorda infine di provvedere all'aggiornamento dei documenti di salute e di sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008, con riferimento alla modifica prevista.

Il presente parere è riferito esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale; è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale. Quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Si chiede al Comune di Vagli Sotto (LU) di inviare al Settore scrivente l'atto autorizzativo adottato in esito al presente parere. A tale proposito si ricorda che la documentazione depositata dal Proponente nell'ambito del presente procedimento è stata trasmessa dal Settore scrivente al Comune di Vagli Sotto, nonché a tutti gli altri soggetti in indirizzo, con le seguenti note citate in premessa:

- prot. 0508029 del 08/11/2023;
- prot. 0005649 del 05/01/2024;
- prot. 0139967 del 28/02/2024.

Si informa il proponente che il presente parere sarà pubblicato sul sito web regionale in applicazione dell'art.6 comma 9 del d.lgs. 152/2006, fatte salve le esigenze di riservatezza.

Per ogni informazione riguardo alla presente potrà essere fatto riferimento a:

- Paolo Dall'Antonia (tel. 055 4386450) e-mail paolo.dallantonia@regione.toscana.it;
- Valentina Gentili (tel. 055 4384372) e-mail <u>valentina.gentili@regione.toscana.it.</u>

La Responsabile Arch. Carla Chiodini

PDA/VG

Piazza Unità italiana, 1 50123 Firenze Tel. 055 4384389 Fax 055 4384390 regionetoscana@postacert.toscana.it